



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA

Sezione IV Bis

In composizione monocratica, in persona del giudice dr. Giuseppe Lauropoli, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 62702 del R.G. dell'anno 2013, trattenuta in decisione nel corso dell'udienza del 6.12.2016 e vertente

TRA

Fausto, nato a Roma il 23.1.1948, c.f. _____, domiciliato in Roma, via degli Scipioni 153, presso lo studio dell'avv. V. Ciocci, che lo rappresenta e difende per procura in atti

Diletta, c.f. _____; **Stefania**, c.f. _____; **Co.ge.mi. Costruzioni Generali S.r.l.**, in persona del legale rappresentante p.t., c.f. 03532411000

- convenute contumaci -

E

Vanni Marco, c.f. _____, con studio in Milano, via _____, in proprio e anche tramite l'avv. F. Mainetti, che lo rappresenta e difende per procura in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, piazza Mazzini 21

- convenuto -

NONCHE'

Ernesto, c.f. PRTRST42H16D912A, rappresentata e difesa dall'avv. Stefania e dall'avv. Francesco Mainetti; **ERNESTO REAL ESTATE INTERNATIONAL S.r.l.**, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Milano, via Carlo Poerio 15, rappresentata e difesa dagli avv.ti Diletta e Francesco Mainetti, per procure in atti e domiciliati in Roma, piazza Mazzini 27

- convenuti -



nel corso dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 6.12.2017 le parti si riportavano ai propri atti.

Conclusioni atto di citazione in riassunzione: “(...) accertare e tenere ferma la nullità del pignoramento e la pronunciata estinzione dell'esecuzione incardinata da (...) Stefania e Diletta questi condannando alle spese del presente giudizio, nonché ai danni per responsabilità aggravata (...); dichiarare inammissibili gli interventi (...); accertare la nullità del pignoramento (...) con vittoria di compensi (...)”.

Conclusioni comparsa di risposta di Marco Vanni: “accertare e dichiarare il diritto dell'odierno opposto (...) ad agire per il proprio credito in quanto procuratore antistatario della società Odeba Anstalt e la validità del pignoramento (...) sino alla concorrenza del detto credito di € 12.603,50 (...); per l'effetto dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione all'esecuzione (...); in ogni caso, con vittoria di spese (...)”.

Conclusioni della comparsa di risposta di Ernesto e Ernesto Real Estate International: “accertare e dichiarare la nullità della citazione del sig. per indeterminatezza della domanda (...); dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione (...) confermare il diritto a procedere ad esecuzione in capo all'avv. ed agli intervenuti esponenti, sino alla concorrenza dei rispettivi crediti”.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Di seguito le circostanze all'origine della presente controversia:

- Stefania, Vanni Marco e Diletta procedevano esecutivamente, mediante pignoramento delle partecipazioni della Co.Ge.Mi. Costruzioni Generali S.r.l. detenute da Fausto in relazione ad un credito di € 40.624,95, dagli stessi vantato in relazione alla sentenza n. 9512/2012 del Tribunale di Milano, che aveva condannato il alla rifusione delle spese di lite nei confronti della tre parti costituite nella causa dallo stesso introdotta;
- A fronte della notifica di tale pignoramento, avvenuta in data 29.1.2013, proponeva opposizione, in data 16.4.2013, Fausto, chiedendo che fosse dichiarata la nullità del pignoramento, stante la carenza di titolo esecutivo in capo alle due precedenti Diletta e Stefania
- Proponevano intervento, per il caso in cui fosse ritenuto insussistente il credito in capo agli avv.ti e le due parti rappresentate da tali professioniste nel corso del giudizio definito con sentenza n. 9512/2012 del Tribunale di Roma, ossia Ernesto e la Ernesto Real Estate International S.r.l.



- Il Giudice dell'esecuzione, in parziale accoglimento della domanda di parte opponente, dichiarava parzialmente estinta la procedura relativamente ai crediti vantati dalle due procedenti e stante l'assenza di titolo esecutivo, disponendo la prosecuzione dell'esecuzione relativamente al creditore procedente ed ai creditori intervenuti;
- Nel riassumere il merito della proposta opposizione, parte opponente ribadiva i già esposti motivi di opposizione, chiedendo l'integrale annullamento della intrapresa procedura esecutiva;
- A fronte della notifica dell'atto di citazione, si costituivano Vanni Marco Ernesto e la Ernesto Real Estate International S.r.l., mentre restavano contumaci la Co.Ge.Mi. S.r.l. e le due convenute Stefania e Diletta
- Con provvedimento dell'originario giudice assegnatario del giudizio di merito, venivano rimessi gli atti al Presidente della sezione IV Bis, per assegnazione del fascicolo ad altro giudice ai sensi dell'art. 186-bis disp. att. c.p.c.;
- Riassegnata la causa ad altro giudice, la stessa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 6.12.2016, sulla precisazione delle conclusioni delle parti.

Le domande di parte attrice devono essere respinte.

Da respingere, innanzi tutto, è l'eccezione di nullità della citazione avanzata da parte convenuta Ernesto e da parte convenuta Ernesto Real Estate International ai sensi dell'art. 164 c.p.c., dal momento che la domanda di parte attrice è senza dubbio finalizzata a pervenire ad una pronuncia di illegittimità della intrapresa procedura esecutiva, sicché deve escludersi che non sia stato determinato l'oggetto della domanda.

Venendo alla qualificazione della opposizione svolta da parte attrice, non c'è dubbio che la stessa presenti alcune peculiarità: per un verso, infatti, parte attrice deduce la nullità dell'atto di pignoramento alla stessa notificato e, dunque, un motivo che appare riconducibile nell'ambito dell'opposizione agli atti esecutivi; per altro verso, viene dedotta la carenza di titolo in capo a due dei tre creditori procedenti di cui a tale procedura, venendo così in rilievo un motivo di opposizione certamente riconducibile nell'ambito dell'art. 615 c.p.c.

Non pare dubbio che laddove dovesse qualificarsi la svolta opposizione interamente nell'ambito dell'art. 617 c.p.c. (ma, come esposto in precedenza, l'opposizione svolta pare certamente riconducibile, almeno in parte, nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione), la stessa dovrebbe ritenersi anche tardiva, in quanto formalizzata a distanza di oltre venti giorni dalla notifica al Cianfone dell'atto di pignoramento.



Nel merito, l'opposizione deve essere respinta.

Gli avv.ti _____ e _____ hanno agito esecutivamente, con un unico atto di pignoramento, per la riscossione di tre distinti crediti, agli stessi facenti capo, nascenti dalla sentenza n. 9512/2012 del Tribunale di Milano.

Dall'atto di pignoramento notificato al debitore e alla società Co.Ge.Mi. S.r.l. si evince chiaramente come i tre professionisti in questione assumano di essere portatori di tre distinti crediti, l'uno di € 15.639,08, l'altro di € 12.603,50, l'altro di € 12.382,37, che tuttavia vengono azionati con una unica procedura esecutiva.

Una tale possibilità di azionare esecutivamente, con un unico atto di pignoramento, diversi crediti vantati da un unico creditore, ovvero da diversi creditori, nei confronti di un medesimo debitore, non appare invero esclusa dall'ordinamento, ed anzi consegue il sicuro effetto di condurre ad una concentrazione dell'attività esecutiva in un'unica procedura espropriativa, apparendo quindi conforme ad un principio di economia processuale.

Va da sé che, allorché sorgano contestazioni in merito al credito vantato da uno dei diversi creditori che abbiano azionato l'atto di pignoramento, l'eventuale accoglimento delle doglianze relative al credito vantato da tale singolo creditore non travolge la procedura esecutiva nella sua interezza, ma si limita a pregiudicare la posizione di quel singolo creditore, comportando, sotto un profilo processuale, la separazione in diverse procedure esecutive di quella originaria unica procedura che, per ragioni di opportunità, i creditori procedenti avevano ritenuto di azionare con un unico atto di pignoramento.

Condivisibile, allora, appare tanto la decisione del Giudice dell'esecuzione di dichiarare parzialmente estinta la procedura esecutiva relativamente ai crediti azionati esecutivamente dagli avv.ti _____ e _____ (dal momento che la sentenza n. 9512/2012 del Tribunale di Milano non riconosceva affatto un credito in favore delle stesse ma, piuttosto, in favore delle parti dalle stesse rappresentate, ossia in favore di _____ Ernesto e in favore della Ernesto _____ Real Estate International S.r.l.), quanto la decisione di dichiarare comunque legittima la procedura esecutiva relativamente al credito azionato dall'avv.

Una volta ritenuta correttamente incardinata, quanto meno relativamente al solo credito di _____ Vanni Marco, la procedura esecutiva, deve anche ritenersi che siano ammissibili gli interventi svolti da _____ Ernesto e da Ernesto _____ Real Estate International S.r.l.

Quanto alla domanda di condanna delle convenute contumaci _____ e _____ al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c., si ritiene che una tale domanda non possa essere accolta, in mancanza di qualsiasi prova in merito all'entità del danno in ipotesi subito da parte eseguita in conseguenza dell'azione esecutiva dalle stesse intraprese.



Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, tenuto conto del solo parziale accoglimento delle domande di parte attrice, appare giustificata la integrale compensazione delle stesse fra tutte le parti del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:

- Dichiarò l'insussistenza del diritto di Stefania e Diletta a procedere ad esecuzione forzata sulla base della sentenza n. 9512/2012 del Tribunale di Milano, respingendo per il resto le domande di parte attrice;
- Spese compensate.

Roma, 13.4.2017.

Il Giudice

dott. Giuseppe Lauropoli

IL CASO.it

